

COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Prot. 5151 del 05-04-2018

Ordinanza n. 146 del 05-04-2018

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI TERRENI IDENTIFICATI AL CATASTO TERRETI DEL COMUNE DI AMATRICE AL FOGLIO 129 PARTICELLE 113/PARTE, 116/PARTE E 394 DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE EMERGENZIALI - AMPLIAMENTO AREA S.A.E. PINACO ARAFRANCA.

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art.163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante “Dichiarazione dello “Stato di Calamità Naturale” ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018 di proroga dello stato d'emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione di aree da adibire per l’installazione e l’insediamento delle case mobili ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

PRECISATO che tale requisizione può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all’art.5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO, l'art. 2 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

RILEVATO che con precedente ordinanza n. 122 del 02/03/2017 è stata acquisita, l'area sita nel Comune di Amatrice al fg. 129 con particella 113/parte per mq 1.650 e la particella 124 per mq 2.600, per la realizzazione di n. 5 soluzioni abitative emergenziali nella frazione Pinaco Arafranca;

CHE l'area SAE Pinaco Arafranca risulta ultimata;

PRESO ATTO che sussiste la necessità di realizzare ulteriori n. 2 S.A.E. e stante l'avvenuta urbanizzazione dell'area si rende economico individuare aree contermini con l'area SAE realizzata;

CONSTATO che nella porzione a nord, in prossimità della particella 394, è possibile realizzare le ulteriori n. 2 SAE;

INDIVIDUATI nei seguenti terreni:

- Foglio 129 mappale 113 in parte per una superficie di mq 200;
iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice, fg 129 part. 113 di ha 00 are 16 e ca 50, qualità seminativo di 1° classe, reddito dominicale di € 4,26 e reddito agrario di € 4,69 di proprietà di:
 - STAZI Belardino nato a Roma il 04/11/1915 – C.F. STZBRD15S04H501I;
 - STAZI Guido nato a Roma il 25/08/1922 – C.F. STZGDU22M25H501R;
 - STAZI Loreto nato a Amatrice il 24/06/1918 – C.F. STZLRT18H24A258B;
 - STAZI Mario nato a Roma il 13/03/1913 – C.F. STZMRA13C13H501G.

- Foglio 129 mappale 116 in parte per una superficie di mq 12;
iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice, fg 129 part. 116 di ha 00 are 00 e ca 80, qualità Area Rurale senza redditi, di proprietà di:
 - CAPUANI Anna Rita nata a Roma il 15/02/1954 - CPNNRT54B55H501F;
 - LA ROSA Pasquale nato a Reggio Di Calabria il 27/09/1948 LRSPQL48P27H224X;

- Foglio 129 mappale 394 per una superficie mq 52;
iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice, fg 129 part. 394 di ha 00 are 00 e ca 52, qualità ente urbano senza redditi, non censito al catasto fabbricati, senza intestazione.

quelli idonei alla funzione di che trattasi;

DATO ATTO CHE non è possibile indugiare oltre stante l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie per la realizzazione di idonei spazi adibiti alle funzioni di cui all'oggetto che si ritengono di urgente interesse pubblico;

ORDINA

1. Per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato ed in via definitiva, la requisizione dei terreni siti nel Comune di Amatrice (RI), nella frazione Pinaco Arafranca, identificati all'Agenzia del Territorio - servizi catastali:
 - Foglio 129 mappale 113 in parte per una superficie di mq 200 di proprietà di:
 - STAZI Belardino nato a Roma il 04/11/1915 – C.F. STZBRD15S04H501I;
 - STAZI Guido nato a Roma il 25/08/1922 – C.F. STZGDU22M25H501R;
 - STAZI Loreto nato a Amatrice il 24/06/1918 – C.F. STZLRT18H24A258B;
 - STAZI Mario nato a Roma il 13/03/1913 – C.F. STZMRA13C13H501G;
 - Foglio 129 mappale 116 in parte per una superficie di mq 12 di proprietà di:
 - CAPUANI Anna Rita nata a Roma il 15/02/1954 - CPNNRT54B55H501F;
 - LA ROSA Pasquale nato a Reggio Di Calabria il 27/09/1948 LRSPQL48P27H224X;
 - Foglio 129 mappale 394 per una superficie di mq 52, senza intestazione catastale;
2. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire;
3. Che l'indennità di requisizione verrà determinata, sulla base del' verbale di consistenza, secondo i criteri di cui al D.P.R. 327/2001;
4. Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di esproprio, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza;
5. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
6. Che i detentori dei terreni dovranno rilasciare i sopra indicati immobili il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
7. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali terreni;

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Romeo Amici presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Sergio Parozzi





PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:500 - FOGLIO 129